



## PERCORSO ENTI LOCALI

# Salute e Sicurezza sul lavoro: i Cantieri

## Introduzione

In questa video lezione parleremo delle norme che regolano la **salute e la sicurezza sul lavoro**, facendo particolare riferimento a questi aspetti nei cantieri.

Affronteremo il tema:

- analizzando le **norme attualmente vigenti**
- dettagliando quindi tutti i **soggetti coinvolti** nel processo di gestione della sicurezza sui cantieri
- daremo alcune **definizioni che ci aiutino a capire il fenomeno** e come funziona la normativa
- infine, daremo un'occhiata agli **adempimenti e alle casistiche** che si possono presentare nell'ambito della gestione della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri

Gli obiettivi della lezione sono:

- **conoscere** i principali contenuti normativi
  - **chiarire** il sistema dei soggetti coinvolti
  - **comprendere** il processo di gestione della sicurezza nei cantieri attraverso la descrizione delle possibili casistiche, cui corrispondono specifici obblighi
- e, data la sinteticità di questa trattazione,
- **fornire gli strumenti** per approfondire ulteriormente il tema

## Le norme vigenti - Il Titolo IV

Le norme vigenti sono quelle generali che regolano la salute e la sicurezza sul lavoro. Parliamo quindi del Testo Unico, **Decreto Legislativo 81 del 2008**. All'interno del Testo Unico il **Titolo IV si occupa della salute e sicurezza nei cantieri**. Esso riprende l'impianto ed i contenuti del decaduto e abrogato Decreto Legislativo 494 del 1996, che prevedeva un sistema di strumenti e di adempimenti per lo specifico settore.

Vediamo com'è fatto il **Titolo IV** e che cosa contiene.

Esso è composto da tre capi specifici, 73 articoli (da 88 a 160) e 13 allegati (da X a XXIII):

- il **Capo I** riguarda le misure generali per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e contiene le definizioni dei soggetti e degli strumenti
- il **Capo II** dettaglia in modo specifico le norme per le costruzioni ed i lavori in quota
- il **Capo III** detta le sanzioni per i trasgressori

## Le norme vigenti - Perché norme specifiche sui cantieri

Perché ci sono delle norme specifiche per i cantieri? Non basterebbero le norme generali del Testo Unico già previste per tutti i luoghi di lavoro? La ragione è semplice:

- da un lato il mondo dei cantieri è **uno dei settori dove statisticamente vi è un alto numero di infortuni** e le lavorazioni espongono i lavoratori a rischi specifici importanti e sempre diversi

- i cantieri sono inoltre un luogo di lavoro in cui le **caratteristiche specifiche del contesto cambiano di volta in volta per ogni cantiere** e le misure preventive sono quindi difficilmente standardizzabili. Ogni cantiere ha infatti le sue caratteristiche, le sue difficoltà e i suoi rischi e va gestito in modo diverso e puntuale
- infine, quello dei cantieri è un settore in cui è molto frequente la **compresenza di più soggetti e di imprese che possono interferire tra di loro** e provocare situazioni di rischio anche gravi, che vanno assolutamente gestite e tenute sotto controllo in modo specifico

## Le norme vigenti - L'impostazione delle norme

Vediamo ora l'impostazione generale dell'impianto normativo del Titolo IV.

Le norme del Titolo IV affidano un ruolo centrale al committente dell'opera o dell'intervento proprio nella verifica del controllo nella gestione complessiva del processo di sicurezza.

La legge pone al centro della **valutazione dei rischi dello specifico intervento** il tema del coordinamento della sicurezza in presenza di più imprese attraverso strumenti specifici.

Molto rilevante, infine, è la **valutazione analitica dei costi per la sicurezza** basata su di un'analisi dettagliata dei rischi, in modo da garantire che le misure di prevenzione e protezione siano puntuali ed adeguate, separando il costo dell'appalto da quello delle misure di sicurezza, mai soggette a ribasso.

## I soggetti coinvolti

A fianco del committente vi sono altri soggetti importanti, che andremo a definire:

- il **responsabile dei lavori**
- il **coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)**
- il **coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**
- l'**impresa affidataria** dei lavori
- l'**impresa o le imprese esecutrici** dei lavori
- I **lavoratori autonomi**

## Alcune definizioni

Veniamo quindi ad alcune definizioni utili a capire quali siano i contorni di questo argomento. Per prima cosa è importante capire cosa si intende per "cantiere". Quando cioè si applichino le norme del Titolo IV. "**Cantiere**" è definito come un qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Ma cosa si intende per "**lavori edili o di ingegneria civile**"?

La definizione del testo unico è piuttosto lunga ed articolata. La potete leggere a video. In sostanza è tutto ciò che ha a che fare con l'**edilizia tradizionalmente intesa**, ma anche con i lavori che comportano la **trasformazione fisica di opere di qualunque materiale** (muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali), comprese le **parti strutturali delle linee elettriche**. Sono inoltre compresi all'interno del Titolo IV tutti i lavori di costruzione, scavi, montaggio, demolizione, di **elementi prefabbricati**.

Come vedete è **un campo piuttosto ampio** e capire se un intervento o un'opera ricade o meno all'interno della disciplina del Titolo IV è molto rilevante, perché gli adempimenti e le procedure cambiano in modo netto.

Continuiamo con le definizioni.

Il **committente** è colui che attiva il processo, quindi il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. Nel caso degli appalti pubblici, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa, cioè colui che gestisce i finanziamenti all'interno dell'ente appaltante. Sul committente gravano gli obblighi più rilevanti nella gestione e controllo dell'intero processo.

Il **Responsabile dei Lavori** è un soggetto che può essere incaricato dal committente per lo svolgimento dei compiti che esso è obbligato a svolgere. È quindi la figura a cui committente può delegare le sue funzioni ed i relativi obblighi. Nel caso di appalto di un'opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

L'**impresa affidataria** è l'impresa titolare del contratto, quindi è il soggetto che stipula il contratto di appalto con il committente. Non è detto che questa sia anche l'esecutrice dell'opera, perché potrebbe affidarsi ad altre imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi.

L'**impresa esecutrice** è, invece, l'impresa che effettivamente esegue l'opera, impegnando le proprie risorse. Può coincidere con l'impresa affidataria, ma non necessariamente. Nel caso del subappalto si ha una impresa affidataria e una o più imprese esecutrici.

Il **lavoratore autonomo** è una persona fisica, un artigiano, un operaio, che presta la propria attività professionale all'interno del cantiere senza vincolo di subordinazione. Spesso i lavoratori autonomi ricevono l'incarico di svolgere parti dell'appalto da parte della ditta affidataria, o dalle ditte esecutrici.

Altra figura di grande rilevanza è il **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)**. È un professionista qualificato incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori al momento della stipula del contratto d'appalto, dell'esecuzione dei compiti di coordinamento e della gestione di tutti gli obblighi previsti dal Titolo IV, tra cui la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Esso interviene nei casi previsti là dove, al momento della definizione dell'appalto, **vi siano due o più imprese esecutrici**.

Vi è poi il **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**, detto anche **CSE**. È un professionista qualificato incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per il coordinamento delle interferenze della sicurezza durante lo svolgimento dei lavori. Il CSP e il CSE possono coincidere o possono essere due professionisti diversi. Mentre il primo tra i due deve essere o meno nominato a seconda di determinate condizioni, il secondo deve essere sempre nominato qualora in cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese.

Il **PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento**. È il piano redatto dal CSP/CSE ed è finalizzato a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza all'interno dello specifico cantiere, soprattutto quelli relativi alle interferenze dovute alla compresenza di più imprese esecutrici. Il PSC è anche il luogo in cui si stimano analiticamente e in modo dettagliato i costi necessari a prevenire o ridurre questi rischi. Il PSC contiene di norma delle tavole grafiche che illustrano le modalità di intervento relativamente agli apprestamenti di sicurezza. Questo documento deve essere parte integrante del contratto di appalto.

Veniamo al **Piano Operativo di Sicurezza**, abbreviato in **POS**. È un documento che deve essere redatto dal datore di lavoro dell'impresa affidataria e/o esecutrice in relazione al cantiere. È in qualche modo uno strumento analogo al documento di valutazione dei rischi di un'impresa o di un luogo di lavoro, ma è dedicato a quello specifico cantiere. Nel caso ci siano più imprese esecutrici e, quindi, ci sia la presenza di un PSC, il POS di ciascuna impresa deve tenere conto delle indicazioni e prescrizioni del PSC.

**Uomini – giorno** è una definizione importante perché definisce l'entità in termini di durata e l'impegno di forze lavorative presunta del cantiere e rappresenta la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori anche autonomi previste complessivamente per la realizzazione dell'opera. Questa variabile incide su alcuni degli adempimenti in capo al committente.

La **Notifica preliminare** è la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, nonché al Prefetto nel caso dei lavori pubblici, nei seguenti casi:

- Cantiere con 2 o più imprese esecutrici (anche nel caso la condizione si verifichi in corso d'opera)
- Cantieri con un'unica impresa e entità presunta superiore a 200 uomini – giorno

La **verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi** è un momento fondamentale nella preparazione della documentazione per l'avvio di un cantiere. È un obbligo in capo al committente o al Responsabile dei Lavori nei confronti del soggetto affidatario (impresa o autonomo). In caso di subappalto tale incombenza nei confronti dei subappaltatori spetta all'impresa affidataria, che deve fornire la documentazione dei subappaltatori al committente.

Anche in questo caso **le diverse casistiche**, diverse per imprese e lavoratori autonomi, **dipendono dall'entità** presunta dei lavori.

Per le imprese:

- **Sopra i 200 uomini – giorno** la documentazione richiesta è più ampia ed articolata. Essa comprende sempre e comunque l'iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Comprende, inoltre, dichiarazioni relative al contratto collettivo applicato e di non essere oggetto di provvedimenti a seguito di violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro
  - **Sotto i 200 uomini – giorno** alcune delle informazioni richieste possono essere oggetto di autocertificazione
- Anche per i lavoratori autonomi sono sempre obbligatori l'iscrizione alla CCIAA e il DURC. A seconda dell'entità dei lavori, essi devono produrre o possono autocertificare il possesso dei requisiti.

## Avvio di un cantiere - Gli adempimenti

Nella preparazione di un cantiere gli adempimenti a carico del committente variano in relazione ad alcune condizioni:

- **il numero di imprese esecutrici.** Se ci sono più imprese, anche non in contemporanea, che lavorano in fasi diverse, ma sono coinvolte nella realizzazione della stessa opera, è necessario ottemperare ad alcune procedure specifiche
- **la tipologia dei soggetti coinvolti.** Se ci sono solo imprese o anche lavoratori autonomi
- **l'entità dei lavori** in termini di uomini / giorno
- **l'importo** dei lavori
- la presenza di eventuali **rischi particolari** per i lavoratori

## Avvio di un cantiere - La condizione più semplice

La condizione più semplice che potremmo trovare all'interno di un appalto è quella che vedete nello schema. Esiste un committente che nomina e delega eventualmente un responsabile dei lavori, incarica un'impresa della realizzazione dell'opera. Il responsabile dei lavori controlla l'impresa, la documentazione prevista e gli aspetti legati alla sicurezza nella realizzazione dell'opera. Questa è una condizione in cui le procedure sono relativamente semplificate.




Il committente, direttamente o attraverso il responsabile dei lavori, verifica l'idoneità tecnico professionale ed acquisisce il Piano Operativo per la Sicurezza dell'impresa esecutrice per lo specifico cantiere. Sussiste l'obbligo dell'invio della Notifica Preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro solo nei casi in cui l'appalto preveda una durata superiore ai 200 uomini giorno.

## Avvio di un cantiere - La condizione più complessa

Nella condizione più complessa abbiamo un committente che può nominare e delegare un Responsabile dei Lavori. Ma in questo caso ipotizziamo che l'impresa affidataria subappalti tutte o parte delle lavorazioni ad imprese esecutrici e lavoratori autonomi. Inoltre, che a loro volta le imprese esecutrici abbiano subappaltato parti del lavoro ad altri

lavoratori autonomi. In questo caso i soggetti coinvolti sono molteplici e gli adempimenti si fanno più articolati. Vediamo come.



Il committente o il Responsabile dei Lavori:

- nomina il **coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione**, il quale svolge tutti gli obblighi relativi al coordinamento della sicurezza, alla redazione del PSC con la stima dei costi della sicurezza, alla verifica operativa del rispetto delle prescrizioni dettate da quest'ultimo all'interno del cantiere in fase di esecuzione
- verifica l'**idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria**, che a sua volta verifica l'idoneità di ogni altra impresa subappaltatrice coinvolta e di ogni lavoratore autonomo
- richiede, per le sole imprese, il **Piano Operativo di Sicurezza** delle attività e delle lavorazioni di ciascuno, coerente con le prescrizioni del PSC
- Invia la **Notifica preliminare** prima dell'avvio del cantiere

## Avvio di un cantiere - Quando serve il CSP / CSE

In questa tabella sono descritte, con maggiore dettaglio, le casistiche in cui è necessario nominare il coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione.

				CSP	CSE
1 impresa				NO	NO *
2 o + imprese	Lavori privati	Senza titolo abilitativo	Importo ≤ 100.000 €	NO	SI
			Importo ≥ 100.000 €	SI	SI
	Con titolo abilitativo		SI	SI	
	Lavori pubblici	Sempre	SI	SI	

\* SI, se in corso d'opera si aggiungono una o più imprese

- Nei casi in cui l'opera venga realizzata da un'unica impresa affidataria ed esecutrice, anche quando si avvalga della collaborazione di lavoratori autonomi, non è mai necessario. Nel momento in cui si però si dovesse aggiungere in corso d'opera un'ulteriore impresa anche a lavori già avviati, a quel punto è necessario nominare il coordinatore in fase di esecuzione, che deve redigere il PSC
- Nel caso in cui invece siano previste già dall'inizio due o più imprese, è necessario distinguere se ci troviamo nell'ambito di lavori privati o di appalti pubblici:
  - nel caso dei Lavori Pubblici con due o più imprese è sempre necessario nominare entrambe le figure
  - nel caso dei lavori privati è sempre obbligatoria la nomina del CSE, mentre quella del CSP lo è solo se l'opera da realizzare necessita di un titolo abilitativo o un permesso di costruire da parte degli enti preposti.

Nei casi in cui tali titoli non siano necessari, la discriminante è data dall'importo dei lavori. L'obbligo della nomina di entrambe le figure sussiste solo nel caso in cui l'importo dei lavori sia superiore a 100.000 €

## Gli adempimenti globali

In questa tabella sono, infine, sinteticamente descritti gli adempimenti globali che devono essere svolti nelle diverse casistiche. Come potete vedere **gli adempimenti sono prevalentemente in capo al committente**, che deve verificare sempre e comunque l'idoneità tecnico professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi, direttamente per l'impresa affidataria e attraverso di essa per le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi subappaltatori. Vi sono alcune differenze a seconda che si tratti di lavori pubblici o privati, che in sostanza fanno capo all'obbligo della stima dei costi della sicurezza, sempre prevista in campo pubblico.

ADEMPIMENTI	NUMERO IMPRESE PRESENTI DURATA DEI LAVORI						SOGGETTO
	LAVORI PUBBLICI			LAVORI PRIVATI			
	1 ≤200 uomini gg	1 ≥200 uomini gg	2 o +	1 ≤200 uomini gg	1 ≥200 uomini gg	2 o +	
Verifica idoneità professionale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Committente / RL*
Invio Notifica Preliminare	NO	SI	SI	NO	SI	SI	Committente / RL
Nomina CSP/CSE	NO	NO	SI	NO	NO	SI**	Committente / RL
Redazione PSC	NO	NO	SI	NO	NO	SI	CSP / CSE
Redazione POS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Imprese esecutrici
Stima dei costi della sicurezza	SI	SI	SI	NO	NO	SI	Stazione appaltante (pubblici) CSP / CSE (privati)

\* In caso di subappalto a terze imprese, il datore di lavoro dell'impresa subappaltante verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori.

\*\* Per i lavori privati senza titolo abilitativo il PSC è redatto dal CSE.

## Conclusioni

Concludendo questa video lezione abbiamo visto che ai cantieri temporanei e mobili è dedicato un titolo specifico del testo unico, il Titolo IV, dove vengono identificate figure specifiche con particolari obblighi e responsabilità e che sono previsti strumenti specifici di valutazione dei rischi e di coordinamento dei rischi in fase di interferenze.

Si è inoltre capito che esistono molteplici casistiche e fattispecie, cui corrispondono particolari procedure, obblighi e regole.

Grazie e buon lavoro.